

## 2. QUADRO GIURIDICO

- (4) La direttiva 2014/25/UE si applica all'aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas, salvo nei casi in cui a dette attività si applichi un'esenzione a norma dell'articolo 34 della stessa direttiva.
- (5) L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE stabilisce che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una delle attività cui si applica la direttiva medesima non sono ad essa soggetti se l'attività in questione, nello Stato membro in cui è esercitata, è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato.

## 3. VALUTAZIONE

### 3.1. Libero accesso al mercato

- (6) Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione UE liberalizzando l'accesso a un determinato settore o a parti di esso. La legislazione UE in questione è elencata nell'allegato III della direttiva 2014/25/UE. Per il settore dell'energia elettrica si richiama la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>. Per il settore del gas si richiama la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>.
- (7) La Germania ha recepito nell'ordinamento nazionale le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE tramite la *Energiewirtschaftsgesetz* (legge sul settore dell'energia) (di seguito «EnWG»). La vendita di energia elettrica e di gas è regolamentata nella parte 4, articolo 36 e seguenti, della EnWG. In Germania anche lo *Stromgrundversorgungsverordnung* (regolamento sulla fornitura di base di energia elettrica) (di seguito «StromGKV») (4) e il *Gasgrundversorgungsverordnung* (regolamento sulla fornitura di base di gas) (di seguito «GasGKV») (5) contengono disposizioni normative speciali per la vendita di energia elettrica e di gas. Di conseguenza e conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, il mercato dovrebbe essere considerato liberamente accessibile sull'intero territorio della Repubblica federale di Germania.

### 3.2. Esposizione diretta alla concorrenza

- (8) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un criterio da considerare è la quota di un determinato mercato detenuta dagli operatori principali. Date le caratteristiche dei mercati interessati, dovrebbero essere presi in considerazione anche altri criteri.
- (9) Per quanto in alcuni casi possa essere prospettata una definizione più restrittiva o più estensiva del mercato, l'esatta definizione del mercato può essere lasciata aperta ai fini della presente decisione se e in quanto il risultato dell'analisi resti lo stesso indipendentemente dal fatto che si basi su una definizione restrittiva o estensiva.
- (10) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e delle norme di altri settori della legislazione dell'Unione. In particolare, i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l'esposizione diretta alla concorrenza a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente gli stessi utilizzati per la valutazione a norma dell'articolo 101 o 102 del trattato o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (6). Anche il Tribunale ha statuito in questo senso in una sentenza recente (7).

(2) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(3) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(4) Regolamento tedesco sulle condizioni generali della fornitura di base alle utenze domestiche e della fornitura accessoria di energia elettrica dalla rete a bassa tensione (*Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz — StromGKV*) del 26 ottobre 2006 (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania — I pag. 2391), modificato da ultimo dall'articolo 1 del regolamento del 22 ottobre 2014 (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania — I pag. 1631).

(5) Regolamento tedesco sulle condizioni generali della fornitura di base alle utenze domestiche e della fornitura accessoria di gas dalla rete a bassa pressione (*Gasgrundversorgungsverordnung — GasGKV*) del 26.10.2006 (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania — I pag. 2391), modificato da ultimo dall'articolo 2 del regolamento del 22.10.2014 (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania — I pag. 1631).

(6) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(7) T-463/14, *Osterreichische Post AG*, punto 28.

